COMUNE DI LA THUILE | **COMMUNE DE LA THUILE**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | **RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE**

ORDINANZA N. 259/2022

OGGETTO: Disposizioni finalizzate alla protezione degli Animali da allevamento.

IL SINDACO

Richiamati:

La legge 14.10.1985, n. 623 "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10.03.1976 e il 10.05.1979";

La Legge Regionale 17.07.1995, n. 23 disciplinante le sanzioni amministrative per le violazioni alla legge sopra citata;

Il D.L. 26.03.2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

il "Titolo IX-bis dei delitti contro il sentimento per gli animali" del codice penale, così come introdotto dalla Legge 20.07.2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Premesso che:

la convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento all'art. 3 recita "Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che – tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento – siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche";

L'articolo 2 del D.L. 26.03.2001, n. 146 pone in capo ai proprietari, ai custodi e ai detentori degli animali, l'obbligo di adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, affinché non siano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili, nonché ad allevare e custodire gli animali in conformità alle disposizioni di cui all'allegato previsto dell'art. 2 – comma 1 – lettera b – del decreto stesso, ovvero assicurando, tra l'altro, il ricovero in fabbricati o locali adeguati.

Dato atto che le condizioni climatiche del Comune di La Thuile impongono, al fine di assicurare il benessere degli animali come sancito dalla citata normativa, il ricovero degli stessi in locali adeguati.

Ritenuto, pertanto, disciplinare la materia, al fine di assicurare il rispetto della norma.

Richiamato lo Statuto Comunale nonché il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Con i poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto Comunale:

ORDINA

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, custodi o detentori di animali da allevamento, ovvero appartenenti alla specie bovine, caprine, ovini, suine, equine, animali da cortile, di custodire stabilmente gli stessi in fabbricati e locali di stabulazione adeguati alle esigenze della specie stessa.

2. L'obbligo di cui al precedente punto 1 decorre **dal 10 novembre 2022 sino al 31 marzo 2023**, salvo che le condizioni atmosferiche sfavorevoli dispongano diversamente. E' fatto salvo l'allontanamento dai locali di stabulazione per cause contingenti e giustificate, per l'abbeveraggio, l'alimentazione nonché per attività atte a garantire il benessere degli animali.

3.Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino la presente ordinanza, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 1.549,37,= a Euro 9.296,22,=, come previsto dall'art. 7 – comma 1 – del D.L. 26.03.2001, n. 146.

4. Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente ordinanza si trasmessa:

- All'Azienda USL Dipartimento Prevenzione Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche Servizio Veterinario, con sede in Quart Loc. Amérique n. 7/L;
- Al Corpo Forestale, Stazione di Pré Saint Didier.

Gli Organi delle Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente.

La Thuile, lì 4 novembre 2022

COMUNE DI LA THUILE VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE COMMUNE DE LA THUILE

IL SINDACO

Mathieu FERRARIS